

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione.....Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso ricevuto il 24 dicembre 2009, veniva chiesto all'ABF di accertare la correttezza del comportamento dell'intermediario in merito a tre specifiche questioni: la tempestività nell'evadere la richiesta di chiusura di un conto corrente, la legittimità del mancato riaccredito delle "spese tenuta conto per l'anno 2008" ed il ritardo nell'esecuzione di un bonifico disposto *on line* ad aprile 2009.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisava che il conto corrente veniva estinto in data 21 luglio 2009 in esito alla richiesta del ricorrente presentata il 24 giugno 2009, che non era stato possibile procedere al riaccredito delle "spese tenuta conto" per l'anno 2008 per difetto del relativo presupposto (il beneficio della "Formula 10 plus" prevedeva, infatti, che tale rimborso spettasse soltanto ai clienti che fossero stati titolari di almeno 10 prodotti collegati al c/c, tra i quali il possesso di obbligazioni) e che, in merito al presunto ritardo del bonifico, "*le scarse informazioni fornite dal ricorrente non ne consentivano*" l'individuazione.

### DIRITTO

Il Collegio ha dovuto riscontrare l'infondatezza delle doglianze rappresentate dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ed, infatti, il tempo impiegato per la chiusura del conto (meno di trenta giorni) appare in linea con le previsioni espressamente pubblicate sul sito dell'intermediario (alla sezione "patti chiari") e sono chiaramente necessari per "disattivare" tutti i servizi accessori collegati al conto stesso.

In merito al "mancato riaccredito delle spese per la tenuta del conto corrente per l'anno 2008", risulta accertato che il ricorrente ha chiesto precedentemente il rimborso delle obbligazioni detenute, facendo così venir meno la contestuale esistenza di quei requisiti minimi (fissati dal pacchetto definito "formula 10 plus") assolutamente necessari per godere del beneficio del rimborso delle spese di tenuta conto.

Anche l'ultima doglianza prospettata dal ricorrente si è dimostrata non meritevole di tutela giacché non risultano forniti elementi utili ad accertare il ritardo dell'intermediario in merito all'esecuzione del bonifico. Sul punto occorre considerare che, dall'esame dell'estratto conto relativo al periodo aprile/maggio 2009, non è stato possibile rinvenire alcuna operazione astrattamente riconducibile al "bonifico tardivo" lamentato dal ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI